

## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### ATTO DI CITAZIONE

**Nell'interesse** di: **FRANCESCO BECCHETTI**, nato a Roma il 31.8.1966 e residente in Londra (UK), codice fiscale BCCFNC66M31H501S, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Oberdan Tommaso Scozzafava (codice fiscale SCZBDN51D20D181P - Pec: oberdantommasoscozzafava@ordineavvocatiroma.org), il quale desidera ricevere le comunicazioni e notifiche relativamente al presente procedimento al recapito Pec sopra indicato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Prof. Oberdan Tommaso Scozzafava in Roma, via Flaminia n. 670, giusta procura speciale autenticata per atto notaio Patrick Jhon O'Shea di Londra in data 29.12.2022, apostillata in pari data (**doc. A**),

- attore -

**CONTRO:** ENEL S.P.A., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 137, codice fiscale 00811720580, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Starace,

- convenuta -

**NONCHÈ CONTRO:** ING. FRANCESCO STARACE, nato a Roma il 22.9.1955, codice fiscale STRFNC55P22H501K in proprio e nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di ENEL S.P.A, domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 137,

- convenuto -

### INDICE SOMMARIO

1.	PREMESSA	
1.1.	Origine e finalità del presente giudizio.....	pag. 2
2.	I FATTI	
2.1.	La posizione dell'imprenditore Francesco Becchetti. L'acquisto della squadra di calcio Leyton Orient Football Club. ....	pag. 2
2.2.	La trattativa per la cessione del club e la promessa di investimenti.....	pag. 3
2.3.	L'interruzione di tutte le altre trattative per la cessione del club. Il successivo recesso da parte di Al Saud.....	pag. 5
2.4.	La scoperta della frode: l'utilizzo da parte di ENEL della società di intelligence "Black Cube".....	pag. 5
2.5.	Il coinvolgimento di ENEL e del CEO Francesco Starace.....	pag. 7
3.	IL DIRITTO	
3.1.	<i>An debeatur</i> : La Responsabilità di ENEL e del suo amministratore delegato.....	pag. 9
3.2.	Il <i>quantum debeatur</i> : il diritto al risarcimento del danno.....	pag. 12
	a) Danni patrimoniali.....	pag.12
	b) Danni non patrimoniali.....	pag. 13
	c) Rivalutazione monetaria ed interessi.....	pag. 14
4.	LE PROVE	
4.1.	Prove documentali.....	pag. 14

4.2.	Ordine di esibizione.....	pag. 14
4.3.	Interpello, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.....	pag. 15
5.	<i>VOCATIO IN IUS</i> e CONCLUSIONI	

## **1. PREMESSA**

### **1.1. ORIGINE E FINALITÀ DEL PRESENTE GIUDIZIO.**

Il presente giudizio trae origine dalla scoperta della frode messa in atto da ENEL S.P.A. (di seguito, “**ENEL**”) e dal suo CEO Francesco Starace (di seguito, “**Starace**”) nei confronti dell'imprenditore italiano Francesco Becchetti (di seguito, “**Becchetti**”).

Al fine di sottrarsi all'esecuzione di una sentenza che ha condannato ENEL al pagamento di oltre 400 milioni di euro, ENEL ha tentato di creare in modo artificioso delle prove da utilizzare in giudizio; per far ciò ha utilizzato una società di intelligence inscenando una trattativa con l'attore finalizzata alla conclusione di contratti milionari.

Il risultato è che Becchetti, il quale aveva fatto legittimo affidamento sulla positiva conclusione dei contratti, per effetto della frode messa in atto dai convenuti ha subito ingenti danni sia di tipo patrimoniale, sia di tipo non patrimoniale.

Il presente giudizio, dunque, mira a far accertare le responsabilità di ENEL e di Starace e ad ottenere la loro condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore.

## **2. I FATTI.**

### **2.1. LA POSIZIONE DELL'IMPRENDITORE FRANCESCO BECCHETTI. L'ACQUISTO DELLA SQUADRA DI CALCIO LEYTON ORIENT FOOTBALL CLUB.**

Francesco Becchetti è un noto imprenditore italiano.

I suoi interessi hanno spaziato a livello internazionale in diversi settori, dal comparto energetico a quello dei servizi audiovisivi, estendendosi anche all'ambito sportivo; da ultimo si è visto costretto ad occuparsi di contenziosi internazionali.

Nell'anno 2014 Becchetti acquistava la squadra di calcio Leyton Orient Football Club (di seguito, il “**club**”), la seconda squadra più antica di Londra, che militava nel campionato inglese di League One<sup>1</sup>, per la cifra di 4 milioni di sterline.

---

<sup>1</sup> La English Football League One (nota dalla stagione 2013-2014 anche come Sky Bet League One per ragioni di sponsorizzazione o più semplicemente League One) è la terza serie calcistica inglese, la seconda della English Football League.

## 2.2. LA TRATTATIVA PER LA CESSIONE DEL CLUB E LA PROMESSA DI INVESTIMENTI.

Nell'anno 2017 Becchetti aveva incaricato l'avv. Liz Ellen, (di seguito “**Ellen**”) partner dello studio legale londinese Mishcon de Reya LLP., ed esperta in operazioni legate al mondo del calcio inglese, di procedere alla cessione del pacchetto di maggioranza del club.

Nel marzo 2017, mentre erano in corso numerose trattative con potenziali acquirenti (**doc. 1**) l'avv. Ellen informava Becchetti che Mr. Al Saud, membro della famiglia reale saudita, si era detto fortemente interessato all'acquisto del club.

L'interesse di una famiglia saudita all'acquisto di società sportive inglesi non è nuovo, perché - come noto - notevoli sono gli investimenti che il mondo arabo ha effettuato nel calcio inglese<sup>2</sup>. Peraltro membri della dinastia Al Saud avevano già acquistato *assets* nel calcio inglese, dato che il principe Al Saud Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz già nel 2013 aveva rilevato la società sportiva Scheffield United, il club di calcio più antico al mondo.

L'avv. Ellen riferiva che era stata contattata dal sig. Pablo Enrique Rodriguez Muñoz della Wand Partners, nota società di investimenti<sup>3</sup> che gestiva gli affari di Mr. Al Saud, il quale aveva chiesto di poter incontrare direttamente Becchetti per potere discutere dei dettagli della trattativa (**doc. 2**).

---

<sup>2</sup> Ad oggi le squadre di calcio inglese detenute in maggioranza da soggetti provenienti da paesi del Golfo sono: NEWCASTLE (Campionato: Premier League), Proprietari: Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) dell'Arabia Saudita - Presidente: Yasir Al-Rumayyan; MANCHESTER CITY (Campionato: Premier League) Proprietari: City Football Group, controllata dal fondo Abu Dhabi United Group Presidente: Khalid bin Zayed al-Nahyan (Stato: Emirati Arabi Uniti); WIGAN (Campionato: Football League One (terza serie calcio inglese) Proprietari: Phoenix 2021 Limited - Presidente: Talal Al-Hammad (Stato: Bahrain).

<sup>3</sup> Dal sito wandpartners.com: “*Wand Partners is an active private equity sponsor and investor, focused on specialty financial services. In all of our investments, database analysis and feed-back driven decision-making are central to the management's approach to business.*

*Wand is a disciplined, value-oriented investor that actively seeks to add value to portfolio companies. We look to invest in established, profitable businesses and back strong management teams that we can support with confidence. Wand is, however, able and prepared to manage portfolio companies on an interim basis, if necessary, and have done so in the past.*

*Wand seeks to build sound, profitable, growth businesses and achieve attractive returns at exit values that represent traditionally justifiable multiples of cash flow and/or book value. Wand's optimal deal size is within the range of \$50 million - \$500 million of enterprise value”*

TRADUZIONE: Wand Partners è uno sponsor e investitore attivo di private equity, focalizzato su servizi finanziari specializzati. In tutti i nostri investimenti, analisi del database e il processo decisionale basato sul feed-back sono fondamentali per il management approccio al business.

Wand è disciplinata, indirizzata all'investitore che cerca attivamente di aggiungere valore al portafoglio compagnie. Cerchiamo di investire in attività consolidate e redditizie e sostenere team di gestione forti che possiamo supportare con fiducia. Wand è, tuttavia, in grado e preparato a gestire le società in portafoglio ad interim base, se necessario, e lo hanno fatto in passato.

Wand cerca di costruire Aziende solide, redditizie e in crescita e ottenere rendimenti interessanti a valori di uscita che rappresentano multipli tradizionalmente giustificabili di denaro contante flusso e/o valore contabile. La dimensione ottimale dell'affare di Wand rientra nell'intervallo di \$ 50 milioni - \$ 500 milioni di valore aziendale.

Becchetti si mostrava interessato all'affare, pretendendo, come si conviene, la previa sottoscrizione di una lettera di riservatezza tra le parti, cosa che avveniva con scrittura trasmessa dal sig. Muñoz all'avv. Ellen, via mail, in data 5.4.2017 (**doc. 3**).

Nella stessa mail, il sig. Muñoz rassicurava l'avv. Ellen sulla positiva conclusione dell'affare ("*I do believe that we have the right conditions for this operation to reach a satisfying outcome for both*"). TRADUZIONE: "Credo che ci siano le condizioni perché questa operazione raggiunga un esito soddisfacente per entrambe le parti") ribadendo la necessità che fossero le parti stesse a definire di persona i dettagli dell'accordo.

Becchetti acconsentiva ad incontrare il prestigioso compratore e il sig. Muñoz comunicava via mail all'avv. Ellen che l'incontro si sarebbe svolto in forma riservata, presso la sala riunioni privata dell'Hotel Sofitel St. James, in Londra, il giorno 7 aprile 2017 (**doc. 4**).

Alla data stabilita Becchetti si presentava all'incontro unitamente al CEO del club Alessandro Angelieri. All'ingresso dell'hotel si presentava il sig. Muñoz, il quale invitava i due a seguirlo nella *board room*, ove ad attenerli vi era Mr. Al Saud. Tutto l'hotel era blindato e sorvegliato da membri dell'esercito personale di sicurezza saudita.

Nei primi 45 minuti di colloquio Mr. Al Saud chiedeva informazioni dettagliate sul club, sulla tifoseria e, infine, sull'ammontare degli investimenti effettuati da Becchetti nel club (circa quattordici milioni di sterline). Quindi confermava che vi erano tutte le condizioni per procedere all'acquisto e che per lui l'operazione poteva dirsi conclusa sulla base di un corrispettivo di 20 milioni di sterline.

Nella seconda parte del colloquio Mr. Al Saud chiedeva informazioni sulle altre attività di Becchetti, il quale rispondeva di essere divenuto - suo malgrado - esperto in contenziosi ed arbitrati internazionali, in quanto aveva dovuto affrontare diversi giudizi dal valore di centinaia di milioni di euro nei confronti, tra l'altro, di Enelpower (partecipata al 100% da ENEL) per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da Enelpower ad una società italiana che apparteneva al suo gruppo.

Sulla base delle informazioni acquisite, Mr. Al Saud diceva di avere molto apprezzato le capacità imprenditoriali dell'attore, e gli garantiva che, oltre ad acquistare il club, avrebbe investito 500 milioni di euro in un fondo guidato da Becchetti, attivo nel finanziamento dei contenziosi internazionali.

Terminato il colloquio, le parti si congedavano con l'impegno di incontrarsi nei giorni seguenti per sottoscrivere gli accordi raggiunti.

### **2.3. L'INTERRUZIONE DI TUTTE LE ALTRE TRATTATIVE PER LA CESSIONE DEL CLUB. IL SUCCESSIVO RECESSO DA PARTE DI AL SAUD.**

Sulla base degli accordi raggiunti, e delle rassicurazioni ricevute personalmente da Mr. Al Saud, Becchetti interrompeva ogni altra trattativa con tutti i soggetti che avevano manifestato interesse all'acquisto del club.

Tuttavia, in modo del tutto inaspettato, in data 20.4.2017 il sig. Munoz inviava all'avv. Ellen una mail con cui, per conto di Mr. Al Saud, affermava che i contratti non potevano essere più sottoscritti. Il pretesto, del tutto ingiustificato, era l'asserita violazione della sfera privata di Mr. Al Saud, al quale il CEO del club Angelieri aveva posto delle domande sulla famiglia, a margine dell'incontro del 7 aprile (**doc. 5**).

### **2.4. LA SCOPERTA DELLA FRODE: L'UTILIZZO DA PARTE DI ENEL DELLA SOCIETÀ DI INTELLIGENCE "BLACK CUBE".**

Nel 2019 Becchetti veniva contattato dall'avvocato olandese J.W. de Groot, partner dello studio legale olandese Houtoff, il quale stava patrocinando dinanzi al Tribunale di Amsterdam una causa contro ENEL nell'interesse della società Albaniabeg Ambient Sh.p.k. (di seguito, "**ABA**").

L'avvocato informava Becchetti che avrebbe dovuto rendere una testimonianza scritta ("**affidavit**") nell'ambito del contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento in Olanda della sentenza emessa dal Tribunale albanese che aveva condannato ENEL al pagamento di oltre 400 milioni di euro.

Infatti l'Enel, al fine di sottrarsi all'esecuzione della condanna passata in giudicato, e quindi al pagamento della rilevante somma, aveva ingaggiato una delle più discusse e pericolose società di intelligence privata, denominata Black Cube Strategy UK Ltd (in breve "**Black Cube**"), per creare artificiosamente prove da esibire in giudizio.

Black Cube è un'agenzia di intelligence privata fondata nel 2010 dagli ex ufficiali dell'intelligence israeliana e il suo staff è composto da veterani dei corpi di élite e delle unità segrete del Mossad.

Con l'aiuto di personale composto da veterani e unità speciali dei servizi segreti israeliani, Black Cube - mediante attività di spionaggio, appostamenti, intercettazioni ed altri metodi tipici dell'intelligence - fornisce servizi che vengono definiti con eufemismo "supporto alle controversie".

In vero Black Cube impiega metodi pericolosi ed altamente illegali, tanto da essere finita più volte sotto accusa proprio per i suoi metodi tutt'altro che leciti<sup>4</sup>.

L'avvocato olandese sottolineava a Becchetti che, nell'ambito del giudizio, ENEL aveva dedotto di avere utilizzato Black Cube per acquisire informazioni su “*ogni possibile influenza o controllo che il sig. Francesco Becchetti...potrebbe aver esercitato e/o potrebbe ancora oggi esercitare su ABA*”.

Per raggiungere tale scopo, gli agenti di Black Cube incaricati da ENEL avevano avvicinato Becchetti inscenando la trattativa per l'acquisto del club, organizzando nei minimi dettagli l'incontro (albergo di lusso, esercito privato, e personale di servizio) utilizzando l'agente ex Mossad Effraim Tkacz per recitare la parte di Mr. Al Saud e creando nel Becchetti l'affidamento sulla positiva ed imminente conclusione dei contratti, il tutto con l'illecita finalità di indurre Becchetti a rendere dichiarazioni non vere, registrarle e poi “passarle” ad ENEL nell'ambito del contenzioso con ABA.

Ciò viene riferito direttamente dallo stesso Effraim Tkacz, l'agente di Black Cube che si è “finto” Al Saud ed ha partecipato all'operazione di spionaggio, pianificando i dettagli dell'incontro del 7 aprile 2017 con Becchetti e registrando le conversazioni (**doc. 6**).

Dunque Becchetti apprendeva che le trattative concluse erano state organizzate non con la reale volontà di acquistare il club e di effettuare il finanziamento al fondo, ma solo per consentire ad ENEL di acquisire, illecitamente, false informazioni da *utilizzare* nel contenzioso pendente con il soggetto terzo ABA.

Peraltro, il contenuto del report (cfr. doc. 6) è stato manipolato ad “arte”, stante la tecnica con cui Enel e Black Cube lo hanno confezionato: contiene numerose omissioni, dato che non riporta tutte le dichiarazioni di Becchetti, in specie quelle riguardanti Starace; e riporta affermazioni false, come emergerà nel corso dell'istruttoria, una volta che saranno acquisiti i report e le registrazioni in formato integrale.

Ad ogni modo, nonostante tutti i raggiri posti in essere per indurre Becchetti a rendere dichiarazioni *contra se*, l'agente Effraim Tkacz è comunque costretto ad affermare nel report (cfr. doc. 6) che Becchetti durante il colloquio aveva dichiarato quanto segue: “*Mr Becchetti*

---

<sup>4</sup> Black Cube è caduta in discredito nel 2016 dopo che due agenti di Black Cube sono stati arrestati con il sospetto di aver eseguito attacchi informatici al Pubblico Ministero rumeno.

Black Cube è noto anche per la "Debaclé Weinstein", in cui due agenti di Black Cube si sono spacciati per sostenitori dei diritti delle donne, in modo da fare pressione sulle vittime di Harvey Weinstein affinché ritrattassero le accuse contro Weinstein.

Nel 2018, Black Cube ha cercato di screditare gli assistenti di Obama, allo scopo di vanificare l'accordo nucleare tra Stati Uniti e Iran.<sup>4</sup> Black Cube è stato anche coinvolto nel discredito delle ONG in occasione delle elezioni ungheresi.

*denied that bribery or having the right legal connections in Albania ensured him to win in the Albanian proceedings against Enel, because in his view the most important thing is the ground of the case”.*

TRADUZIONE: *“Becchetti **ha negato** che la corruzione o il fatto di avere le giuste connessioni legali in Albania gli abbiano garantito la vittoria nel procedimento albanese contro Enel, perché’ a suo avviso la casa più importante è il fondamento del caso”.*

## **2.5. IL COINVOLGIMENTO DI ENEL E DEL CEO FRANCESCO STARACE.**

A questo punto è d’obbligo domandarsi quali siano le motivazioni per cui una azienda a partecipazione statale, quale ENEL, si sia spinta fino ad ingaggiare ex membri dell’intelligence israeliana per acquisire con l’inganno falsi elementi di prova.

La risposta risiede, da un punto di vista oggettivo, nella rilevanza del contenzioso con ABA, e, dal punto di vista soggettivo, nella pervicace ossessione che - evidentemente - Francesco Starace ha nei confronti di Becchetti.

Sotto il profilo oggettivo, come accennato sopra, ENEL è risultata soccombente in un importante contenzioso con la società di diritto albanese ABA fino al 2010 amministrata da Becchetti.

Il Tribunale di Tirana, con sentenza del 24 marzo 2009, ha condannato ENEL ed Enelpower al pagamento della somma di oltre 400 milioni in favore di ABA.

La sentenza del Tribunale Albanese diveniva definitiva in quanto ENEL proponeva appello e successivamente ricorso per Cassazione, che venivano entrambi rigettati. ENEL presentava anche un reclamo alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che veniva rigettato in quanto *“manifestamente infondato” (doc. 7).*

Nonostante ciò, ENEL ha tentato di sottrarsi all’adempimento.

Infatti, proprio nell’ambito delle procedure esecutive introdotte da ABA per far riconoscere la sentenza albanese e procedere all’esecuzione coattiva per il recupero delle somme, ENEL - non avendo più altri argomenti difensivi - ha “giocato la carta” Black Cube, producendo le dichiarazioni della società di intelligence nel tentativo di suggestionare gli organi giudicanti.

Tutto ciò, e veniamo al profilo soggettivo, rientra nella strategia dell’ing. Starace, amministratore delegato e legale rappresentante di ENEL con delega alla gestione del contenzioso.

Starace, anche in pubblico, non ha avuto remore ad affermare: *“Per cambiare un’organizzazione ci vuole un gruppo sufficiente di persone convinte di questo cambiamento, non è necessario sia la maggioranza, basta un manipolo di cambiatori. Poi vanno individuati i gangli di controllo dell’organizzazione che si vuole cambiare e **bisogna distruggere fisicamente questi centri di poteri.** Per farlo, ci vogliono i*

*cambiatori che vanno infilati lì dentro, dando ad essi una visibilità sproporzionata rispetto al loro status aziendale, creando quindi malessere all'interno dell'organizzazione dei gangli che si vuole distruggere. Appena questo malessere diventa sufficientemente manifesto, **si colpiscono le persone opposte al cambiamento, e la cosa va fatta nella maniera più plateale e manifesta possibile, sicché da ispirare paura o esempi positivi nel resto dell'organizzazione. Questa cosa va fatta in fretta, con decisione e senza nessuna requie, e dopo pochi mesi l'organizzazione capisce perché alla gente non piace soffrire. Quando capiscono che la strada è un'altra, tutto sommato si convincono miracolosamente e vanno tutti lì. È facile***<sup>5</sup>.

La vicenda che ci occupa mostra l'applicazione in concreto del “metodo Starace”: utilizzare tutti i mezzi disponibili per tentare di sovvertire gli esiti di un processo e di abbattere le persone “opposte”.

Del resto, che Starace nutra un intento distruttivo nei confronti di Becchetti, è ulteriormente dimostrato da tutte le “azioni” messe in atto e che rasentano il sadismo.

Per comprendere a quale punto si sia spinta Enel, al fine di ottenere una decisione favorevole in un arbitrato da svariati milioni di euro nei confronti della società di Becchetti BEG S.p.A. (di seguito, “**BEG**”) Enelpower si è avvalsa dell'apporto decisivo di un arbitro che era in palese conflitto di interessi, in quanto era stato già Vice-Presidente con poteri di Presidente di ENEL - quando Enelpower era la divisione “Ingegneria e Costruzioni” interna - nonché avvocato difensore di ENEL in importanti giudizi in Cassazione durante l'arbitrato (in particolare uno relativo al disastro del Vajont con incarico conferito da ENEL quando Enelpower era la sua divisione interna). L'ing. Starace non solo ha difeso pervicacemente questa assurda posizione, ma la ha addirittura fatta propria e rilanciata illegalmente.

La modalità illegittima con cui è stato ottenuto il lodo ha costretto BEG a ricorrere alla CEDU, la quale in data 20.8.2021 ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano, per violazione dell'art. 6 §1 della Convenzione, così inficiando definitivamente il lodo adottato a maggioranza con il voto decisivo dell'arbitro in conflitto di interessi nominato da Enelpower (**doc. 8**).

Per restare alla vicenda che ci occupa, l'amministratore di ENEL, agendo in contrasto con gli interessi della società e del suo azionista di riferimento (lo Stato italiano) ed in spregio a qualsiasi regola di carattere etico e giuridico, non si è fatto alcuno scrupolo ad utilizzare Black Cube per tentare di acquisire prove false in maniera illegale.

Non solo.

---

<sup>5</sup> Discorso pubblico tenuto dall'ing. Starace presso l'università Luiss Guido Carli in Roma, nell'anno 2016



In data 16.12.2022 l'attore inviava una lettera ai convenuti dove riassumeva la vicenda e, data la gravità della stessa, auspicava di ricevere una congrua proposta di risarcimento. (**doc. 9**).

Dinanzi alla legittima richiesta, i convenuti hanno dato un riscontro che lascia esterrefatti.

Con lettera in data 23.12.2022, ENEL e Starace non hanno solamente negato l'evidenza dei fatti - come era ampiamente prevedibile - ma si sono spinti ben oltre: hanno "diffidato" Becchetti dal volere proseguire in una iniziativa definita "temeraria" e hanno addirittura minacciato di agire per ottenere da Becchetti il risarcimento dei danni "*che le Sue condotte stanno causando alla Società da diversi anni?*" (**doc. 10**).

Come dire: *Vulpem pilum mutare, non mores.*

Ma questa sinistra vicenda non finisce qui.

Enel e Starace non si sono arresi nonostante il clamoroso quanto grave insuccesso dell'operazione Black Cube, ma si sono spinti ancora oltre.

Si sono, infatti, premurati di individuare una figura "esperta" - ma all'evidenza non abbastanza - per commettere e reiterate gravi atti fuorilegge, utile per "tutte le stagioni": dapprima per riuscire a sovvertire clamorosamente l'esito della sentenza di primo grado sfavorevole ad ENEL nel giudizio olandese di esecuzione della sentenza Albanese; poi per usarla come figura "istituzionale" che seguisse da vicino processi in Albania contro le persone "opposte", nel tentativo velleitario di schermare il "solito" regista occulto dell'operazione plenipotenziario dell'ing. Starace; ed infine per ricoprire il ruolo già svolto da Black Cube, questa volta non con l'armatura di ex Mossad, ma sotto un mantello semi "istituzionale".

È chiaro che, a forza di insistere, si arriverà alla quarta stagione e cioè quella della "caduta delle foglie": tutta questa organizzazione/associazione rimarrà nuda davanti alle proprie, gravissime, responsabilità.

Insomma, ci risiamo e dettaglieremo quanto sopra nel prosieguo del giudizio.

### **3. IL DIRITTO**

#### **3.1. AN DEBEATUR: LA RESPONSABILITÀ DI ENEL E DEL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO.**

La vicenda descritta non è una *fiction* degna di una "spy story", ma è - purtroppo - realmente accaduta.

Sotto il profilo strettamente giuridico, sono evidenti le responsabilità di ENEL e del suo amministratore delegato Francesco Starace.

Per delineare la natura della responsabilità dei predetti soggetti, è opportuno muovere dall'assunto secondo cui il legislatore ha previsto, sul piano comportamentale, un generale

dovere di buona fede in tutte le fasi di svolgimento del rapporto negoziale, proprio al fine di evitare che una parte possa essere indotta in errore dalla condotta illecita dell'altra.

La tutela dell'autodeterminazione in sede contrattuale, tuttavia, non si limita al solo campo dei rimedi pertinenti alla relativa sede, ma può trovare anche sul fronte extracontrattuale un adeguato strumento di tutela rispetto all'operato di soggetti estranei al contratto.

L'una, per il tramite dell'altro, ha incaricato una società di spionaggio, per compiere, appunto, un'attività di spionaggio in danno di Becchetti, vale a dire per estorcergli informazioni false, traendolo in inganno.

Vi è insomma una macchinazione fraudolenta, dolosamente architettata, che si è realizzata attraverso la violazione dell'affidamento di Becchetti riposto nella trattativa precontrattuale e poggiato sul contatto qualificato - vedi le assicurazioni, l'NDA, la messa in scena - avuto con la controparte.

Da una parte, quindi, la macchinazione dolosa, in sé illecita, volta a trarre in inganno – cioè ad abusare della credulità (i.e. affidamento) altrui.

Si tratta, insomma, di un illecito di dolo.

Dall'altra parte, come strumento di danno, la lesione dell'affidamento, precisamente, precontrattuale.

Del resto costituisce *ius receptum* la tutela aquiliana della libertà contrattuale, in chiave di tutela dell'integrità del patrimonio del cotratante, che non si sia determinato liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale a causa della condotta dolosa o colposa del terzo ed abbia perciò solo subito danno ragguagliabile all'interesse negativo, inteso come differenza tra il patrimonio del danneggiato e quello che è diventato (realmente) in seguito alla condotta illecita altrui.

Tali principi hanno trovato estrinsecazione anche in materia di responsabilità da prospetto informativo e possono trovare utile applicazione anche ai fini della configurazione della responsabilità dei convenuti nella fattispecie per cui è causa.

In effetti, sia che si voglia inquadrare la fattispecie nell'alveo della responsabilità precontrattuale, sia che si voglia utilizzare il modello del "contatto sociale", è indubbio che Becchetti abbia risentito un pregiudizio economico per aver fatto affidamento sulla conclusione dei contratti.

Insomma, ciò che è accaduto nella fattispecie, può essere considerato un "caso di scuola": una trattativa portata avanti in mala fede e finalizzata non già alla conclusione di contratti, ma a perseguire scopi del tutto estranei agli interessi della controparte, addirittura *contra legem*.

In questo caso, come documentato, le trattative sono state portate avanti secondo un disegno ben preciso: soggetti che hanno finto di volere procedere all'acquisto del club ed effettuare investimenti milionari, ma in realtà tesi ad ottenere da Becchetti dichiarazioni non veritiere su altre e diverse vicende.

Dal lato di Becchetti, le modalità formali con cui sono state avviate le trattative (tramite legali ed *advisors*), il calibro dei personaggi che rappresentavano il potenziale acquirente (la famiglia reale saudita), il modo in cui le trattative sono entrate nel vivo (lo scambio dei documenti preliminari di riservatezza), la capacità patrimoniale dell'interlocutore ad assumere un rilevante impegno economico, il luogo prescelto per l'incontro (la sala privata di un hotel di lusso) e l'esito delle trattative (con le rassicurazioni sulla sicura chiusura degli accordi) con l'indicazione anche degli importi a titolo di corrispettivo per l'acquisto del club e per gli investimenti nel fondo, sono circostanze che non lasciano margine a dubbi sul grado di affidamento ingenerato.

In tal caso, la responsabilità va ascritta non solo ad ENEL, quale società nel cui interesse sono state portate avanti le (finte) trattative, ma anche al CEO Starace, in proprio e nella sua qualità di amministratore di ENEL con delega al contenzioso.

Sotto il primo profilo, come risulta *per tabulas*, la responsabilità per le (false) trattative è stata eseguita da Black Cube per un preciso disegno di ENEL, quello di poter trarre un ingiusto profitto dall'attività illecita.

Per quanto riguarda l'amministratore, è noto che lo stesso risponde per i fatti dolosi e colposi cagionati nei confronti dei terzi senza che assuma rilievo la circostanza:

- che il danno sia stato arrecato dall'amministratore nell'esercizio delle loro incombenze o al di fuori di esse;
- che il danno sia, o meno, ricollegabile ad un inadempimento della società;
- che l'atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dall'amministratore nell'interesse della società o a vantaggio della stessa.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'amministratore delegato abbia esorbitato dai suoi poteri, utilizzando come controfigura una società di intelligence per costruire illegalmente false informazioni tramite una finta trattativa.

In ogni caso, anche prescindendo da un rapporto diretto tra l'attore ed i convenuti, sussiste la responsabilità di ENEL e del suo amministratore delegato sul piano extracontrattuale, posto che l'intera operazione da loro architettata integra tutti gli elementi dell'illecito civile: sussiste: *i*) l'ingiustizia del danno, in quanto l'operazione ha leso plurimi diritti fondamentali dell'attore; *ii*) l'elemento soggettivo del dolo, in quanto le trattative sono state utilizzate per

scopi del tutto alieni dalla finalità loro propria (la conclusione dei contratti), ed addirittura *contra legem* (la finalità di spionaggio per conseguire vantaggi ingiusti); *iii*) il nesso causale, in ragione dell' idoneità della condotta a trarre in inganno Becchetti incidendo gravemente sul piano patrimoniale e personale del medesimo.

### **3.2. QUANTUM DEBEATUR: IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI.**

Le condotte poste in essere dai convenuti hanno cagionato ingenti danni a Becchetti, sia sotto un patrimoniale, sia sotto un profilo non patrimoniale.

#### **A) DANNI PATRIMONIALI**

Sotto il profilo patrimoniale, l'operazione dolosamente congegnata ha determinato nel Becchetti la consapevolezza di avere concluso un affare, e di avere ceduto il club alla cifra pattuita di 20 milioni di sterline.

Ciò ha comportato che Becchetti ha interrotto ogni trattativa per la cessione del club.

Una volta appreso della frode, Becchetti non aveva più altri acquirenti e, quando è riuscito a vendere il club, ha incassato appena 2 milioni di sterline.

Il danno da lucro cessante è, pertanto, quantificabile in 18 milioni di sterline, pari ad Euro 20.359.800,00

Oltre a ciò, Becchetti aveva fatto affidamento sulla promessa di un investimento di 500 milioni di euro da conferire nel fondo guidato da Becchetti.

In tal caso, il mancato investimento ha determinato una perdita di profitti che può quantificarsi in euro 941.250.000,00, somma calcolata operando una media dei profitti realizzati dai quattro principali fondi mondiali di investimento nel contenzioso, coma da tabella riportata qui di seguito

FUND	TOTAL ASSET US\$M	NO. OF ACTIVE CASES	NEW CASES INVESTED 2018	AVG. INVESTMENT SIZE US\$M	RETURN ON INVESTED CAPITAL
Burford	2000	ca.100	33	10	1.85X
IMF Bentham	500	ca.75	27	3	1.5X
LCM	22	ca.14	6	c.6	1.38X
Manolete	32	ca.84	61	c.0.03	2.8X

## B) DANNI NON PATRIMONIALI

Dalla condotta dei convenuti sono derivanti anche danni non patrimoniali.

In primo luogo occorre rimarcare che le condotte poste in essere possono essere apprezzate anche sotto un profilo penale, andando ad integrare il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.).

Da ciò consegue che i convenuti sono tenuti a risarcire il danno morale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata (cfr., tra le tante, Cass. 12. 01.2021, n. 261), che sussiste quale *pretium doloris* conseguente al reato. Al riguardo, è noto che nella elaborazione del tema del danno non patrimoniale avviata dalle sentenze di San Martino del 2008 all'insegna della tipicità della tutela, l'astratta configurabilità di un fatto di reato consenta il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da diritti costituzionali, purché meritevoli di tutela in base all'ordinamento (cfr. Cass., sez. un., 11/11/2008, n. 26972). Infatti, “[...] *la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale*”.

Occorre altresì tenere conto degli ulteriori diritti della persona di rango costituzionale meritevoli di tutela. La circostanza di essere stato raggirato da squadre speciali di *ex* militanti dei servizi segreti ha determinato nell'attore la compromissione delle capacità lavorative e relazionali. Becchetti, dopo avere appreso della frode, e delle modalità con cui è stata organizzata, è rimasto altamente turbato: non si sente più libero di svolgere serenamente la

propria attività lavorativa, e, più in generale, non riesce ad intrattenere le proprie relazioni personali con crismi di normalità, in quanto si sente continuamente minacciato, vive nella sensazione di essere spiato, controllato, registrato, il che lo porta a trascorrere le sue giornate in uno stato di isolamento, con gli unici contatti relegati alla ristretta cerchia dei propri familiari, in quanto reputati gli unici soggetti “fidati”.

Per quanto sopra, dovendo procedersi, sulla base dell’insegnamento delle Sezioni Unite, alla “personalizzazione del danno” tenendo presenti tutti i diversi interessi lesi, e senza operare una duplicazione del risarcimento - scadendo in una *overcompensation* in violazione del principio di integrale risarcimento - si ritiene congruo quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale nella somma di euro 10.000.000,00, salvo diversa somma che verrà accertata in corso di causa.

### **C) RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI.**

Su tutte le somme domandate a titolo risarcitorio, andranno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi.

L’obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, avendo come contenuto la reintegrazione del patrimonio dell’attore nella situazione preesistente al fatto dannoso.

Pertanto, nella liquidazione occorrerà tenere conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data di liquidazione definitiva.

Sono altresì dovuti gli interessi compensativi, dato che il ritardo nel risarcimento ha provocato un ulteriore danno, da liquidarsi sotto forma di interessi, al tasso legale ex art. 1284 comma 1 fino al momento dell’introduzione del presente giudizio e al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. fino al saldo effettivo.

## **4. LE PROVE**

Parte attrice intende dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie domande mediante i seguenti mezzi di prova.

### **4.1. PROVE DOCUMENTALI.**

Molti dei fatti descritti sono stati già provati documentalmente.

In ogni caso, in corso di causa, ove necessario, verrà integrata la produzione documentale.

### **4.2. ORDINE DI ESIBIZIONE.**

Al fine di fornire l’esatta prova della responsabilità dei convenuti, e del risarcimento dei danni domandati, si ritiene opportuno che il Tribunale ordini l’esibizione di tutti i documenti relativi

ai rapporti intercorsi direttamente e indirettamente tra ENEL e il suo amministratore delegato e la società di Intelligence Black Cube.

Si chiede, in particolare, che vengano esibiti tutti i documenti relativi alla corrispondenza intercorsa, ai contratti conclusi, ai report degli incontri, nonché alle registrazioni audio e video. Insomma, che venga esibito tutto il fascicolo relativo al *dossier* “Becchetti”.

#### **4.3. INTERPELLO, PROVA TESTIMONIALE E CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO.**

In caso di contestazione da parte dei convenuti dei fatti di causa, la scrivente difesa si riserva di domandare l’ammissione di prova per interpellato del convenuto ing. Francesco Starace, nonché prova per testi sui capitoli che ci si riserva di articolare e con i testi che ci si riserva di indicare.

Sotto il profilo del *quantum debeatur*, ci si riserva di richiedere consulenza tecnica d’ufficio al fine di meglio quantificare gli importi oggetto della domanda risarcitoria.

#### **5. VOCATIO IN IUS E CONCLUSIONI**

Per tutto quanto sopra esposto Francesco Becchetti, come in epigrafe rappresentato e difeso,

#### **C I T A**

**ENEL S.p.A.**, con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 137 (codice fiscale 00811720580) (pec: enelspa@pec.enel.it), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore ing. Francesco Starace e **Ing. Francesco Starace** (codice fiscale STRFNC55P22H501K ), in proprio e nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di ENEL S.p.A, domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 137 (pec: enelspa@pec.enel.it), a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, sezione e giudice designandi, all’udienza del **3.4.2023**, ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza sopra indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., e con l’avvertenza che non comparendo si procederà in sua legittima contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

#### **C O N C L U S I O N I**

Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Roma,, *contrariis reiectis*:

#### **NEL MERITO**

- Accertare e dichiarare la responsabilità di ENEL S.p.A. e dell’ing. Francesco Starace, in proprio e nella sua qualità di amministratore delegato di ENEL S.p.A. e per l’effetto condannare i predetti soggetti, in solido tra di loro o sulla base della diversa graduazione di

responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore Francesco Becchetti che si quantificano, a titolo di danno patrimoniale in euro 961.609.800,00 ed a titolo di danno non patrimoniale in euro 10.000.000,00 ovvero, in ogni caso, alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o risulterà di giustizia, anche in via equitativa.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Con espressa riserva di integrare e precisare le proprie difese e di indicare nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 183 c.p.c.:

**a)** si offre in comunicazione mediante deposito la seguente documentazione:

A. Procura alle liti.

1. n. 4 mail avv. Ellen/Becchetti del 23.3.2017, 24.3.2017, 29.3.2017 e 30.3.2017;
2. mail Muñoz/Ellen del 30.3.2017;
3. mail del 5.4.2017 e accordo di riservatezza;
4. mail Muñoz/Ellen del 5.4.2017;
5. mail Muñoz/Ellen del 20.4.2017;
6. Affidavit Effraim Tkacz (Black Cube);
7. Ricorso CEDU ENEL / Repubblica di Albania e rigetto del 1.5.-15.5./2014;
8. Sentenza CEDU BEG/Italia del 20.8.2021;
9. Lettera Becchetti / ENEL - Starace del 16.12.2022;
10. Lettera ENEL - Starace / Becchetti del 23.12.2022.

**b)** Si chiede di ordinare ad ENEL e all'ing. Starace l'esibizione di tutto il fascicolo relativo al *dossier* "Becchetti" ed in particolare di tutti i documenti relativi ai contratti conclusi ed alla corrispondenza intercorsa direttamente e indirettamente, di qualsiasi natura, con la società Black Cube, nonché tutti i documenti consegnati da Black Cube ad ENEL e all'ing. Starace nello svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento ai report delle attività svolte, alle registrazioni audio e video eseguite, alle riproduzioni fotografiche, alle intercettazioni telefoniche e ambientali e ad ogni altro documento o strumento utilizzato.

**c)** Si chiede disporsi l'ammissione di CTU tecnica volta alla esatta quantificazione dei danni subiti.

Salvezze illimitate.

*Ai sensi della legge sul Contributo Unificato si dichiara che il valore della presente controversia ha valore superiore ad euro 520.000 , e per essa è dovuto un C.U. pari ad € 1.686,00.*

Roma, 30 dicembre 2022

Avv. Prof. Oberdan Tommaso Scozzafava